



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL REGIME FORFETARIO È APPLICABILE SOLTANTO A SEGUITO
DELLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS**

- Sentenza del 2/03/2026, n. 74 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento

Composizione

- Pres. Serao
- Rel. Demozzi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 468 AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE

Associazione sportiva – Annualità antecedente la presentazione del modello EAS - Accertamento analitico/induttivo – Legittimità - Sussistenza

Massima

In tema di riconoscimento del regime agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991 è applicabile soltanto a seguito della presentazione del modello EAS, previsto dall'art. 30 del d.l. n. 185 del 2008, sicché è legittimo il disconoscimento del beneficio e la conseguente rideterminazione del reddito con metodo analitico-induttivo per i periodi d'imposta anteriori alla sua presentazione.

Rif. Normativi

- D.l. 29/11/2008, n. 185, art. 30
- L. 28/1/2009, n. 2
- L. 16/12/1991, n. 398
- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 148

Conformità

Cass. civ., sez. 5, ord. 18/07/2025, n. 20027

Anno pubb.

2026